

# Diritto all'oblio: cancellazione da tutti i motori di ricerca Google



*Il diritto all'oblio non conosce confini geografici: la rimozione degli url deve avvenire su tutte le versioni europee ed extraeuropee di Google.*

Il diritto "ad essere dimenticati" dal web e alla cancellazione dei propri dati personali dai motori di ricerca on line è assicurato soltanto se l'attività di **rimozione degli url** è estesa anche alle **versioni europee ed extraeuropee del motore di ricerca**. Un link rimosso, per esempio, dal motore Google Italia, potrebbe infatti permanere su Google Spain o su Google France e così continuare a circolare di fatto sul web.

Il **Garante per la Privacy**, con un recente provvedimento **[1]**, ha così ordinato a **Google** di deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano da **tutti i risultati della ricerca**, sia nelle versioni europee del motore, sia in quelle extraeuropee. Google dovrà inoltre estendere l'attività di rimozione anche agli **url già deindicizzati** nella versione europea.

## Deindicizzazione "globale": il caso

Solo un'attività di deindicizzazione globale, secondo il Garante per la Privacy, può

assicurare **tutela effettiva** al cittadino. Nel caso di specie, un cittadino italiano residente negli Stati Uniti chiedeva la deindicizzazione di numerosi **url europei ed extraeuropei** che rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi pubblicati su forum o siti amatoriali giudicati gravemente **offensivi della propria reputazione**.

Negli scritti erano riportate anche informazioni ritenute **false** sul suo stato di salute e su gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario. Il ricorrente auspicava una deindicizzazione del suo nominativo da tutti i siti, anche extraeuropei, in cui era presente, lamentando peraltro la circostanza che, non appena un url veniva rimosso, subito ne venivano generati altri con contenuti di analogo tenore.

## **Diritto all'oblio: perché è necessario andare oltre i confini nazionali**

Nel decidere a favore della deindicizzazione il Garante per la Privacy ha ritenuto che la “**perdurante reperibilità**” sul web di contenuti non corretti e inesatti ha un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del cittadino.

Tale effetto è dovuto anche alla **diffusione di dati sensibili** (per esempio sulla salute) non in linea con quanto disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull'attuazione della sentenza Google Spain.

Nelle Linee guida i Garanti europei individuano in particolare proprio nel trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto/dovere all'informazione a causa del suo maggiore impatto sulla vita privata, rispetto ai dati personali “comuni”.

## **Diritto all'oblio: dipende anche dal contenuto da rimuovere**

Ai fini del bilanciamento, inoltre, i Garanti Ue ritengono che debba essere presa in considerazione anche la **natura dei contenuti** di cui si chiede la rimozione precisando che nel caso in cui si tratti di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di **rant**

(**esternazioni negative a ruota**) o **commenti personali spiacevoli**, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”, soprattutto se ciò genera un’**impressione inesatta, inadeguata o fuorviante** rispetto alla persona interessata.

## **Diritto all’oblio: cosa dice l’Europa**

La pronuncia del Garante per la Privacy si inserisce nel dibattito europeo sul diritto all’oblio: dopo il definitivo riconoscimento di Google come **titolare del trattamento dei dati personali** e del diritto all’oblio del cittadino (**sentenza Gonzalez - Google Spain del 2014**), si è posto di recente l’interrogativo sull’estensione del diritto all’oblio e del conseguente obbligo di cancellazione.

Interrogativo soltanto in parte considerato dalla citata sentenza Google Spain che, oltre ad annunciare definitivamente il **potere dello Stato** di intervenire qualora Google abbia uno stabilimento/filiale sul territorio, si chiede se e in che misura le **autorità nazionali** possano ordinare la **rimozione di contenuti** sui motori di ricerca aventi sede oltre i confini nazionali.

Vale la pena a tal proposito ricordare una nota pronuncia della **Corte Suprema del Canada [2]** che ha superato la questione dei limiti territoriali, affermando il diritto all’oblio globale e il conseguente obbligo di cancellazione dei dati personali da qualsiasi nome di dominio e in qualsiasi postazione geografica del motore di ricerca.

La questione della tutela del diritto all’oblio oltre i confini geografici dovrebbe essere risolta sempre operando il **bilanciamento** tra gli interessi e i diritti coinvolti, sia privati che pubblici, e quindi, da un lato **diritto alla riservatezza** e alla tutela della vita privata e, dall’altro lato, **libertà di espressione**, libertà di circolazione dei dati e diritto di cronaca. Bilanciamento non sempre facile, specie quando deve tener conto di interessi, non più solo personali, locali o nazionali, ma **mondiali**.